

## **TI\_GERICHTE 12.2000.123 vom 23. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.123](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.123)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.123 du 23 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.123 del 23 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con l'appello (adesivo) la convenuta postula la reiezione in ordine dell'istanza, rimproverando al Pretore di non aver debitamente sanzionato l'istanza, promossa secondo la procedura speciale per mercedi e salari (art. 416 e segg. CPC), sebbene il valore di causa fosse superiore a fr. 20'000.-- lordi, il che avrebbe imposto di far capo alla procedura ordinaria. La doglianza merita accoglimento.

#### **E. 1.1**

Giusta l'art. 343 cpv. 2 CO i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, il cui valore litigioso non superi fr. 20'000.--, ritenuto che quest'ultimo è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel considerare che il valore determinante ai sensi della normativa sia quello lordo, senza deduzione dei contributi sociali a carico del lavoratore e senza aggiunta dei contributi sociali dovuti dal datore di lavoro ( Rehbindler , Berner Kommentar, N. 13 ad art. 343 CO; Staehelin , Zürcher Kommentar, N. 22 ad art. 343 CO; Brunner/Bühler/Waerber , Commentaire du contrat de travail, 2. ed., Losanna 1996, N. 5 ad art. 343 CO; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna, N. 6a ad art. 343 CO; Streiff/Von Känel , Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 6 ad art. 343 CO; Ryter , Les conflits de travail, Losanna 1990, p. 103; JAR 1984 p. 310, 1996 p. 346 e 347). Nel caso di specie, pacifico che il valore litigioso (di fr. 24'150.50 lordi) sia superiore a quello per poter far capo alla procedura speciale, si tratta ora di stabilire se l'errore procedurale commesso nell'occasione dall'istante debba o meno essere sanzionato con l'irricevibilità dell'istanza.

#### **E. 1.2**

L'art. 101 CPC, in forza del quale né le parti né il giudice possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge, non commina la nullità degli atti compiuti in una procedura contraria alle norme che il codice di rito prevede per far valere uno o l'altro dei diritti sostanziali che possono competere a una parte. Tuttavia, proprio nel caso di avvio di una causa nelle forme diverse e contrarie a quelle che si impongono, se la controparte eccepisce tale irregolarità, il giudice è per giurisprudenza tenuto a sanzionarla in modo rigoroso ( Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 380 ad art. 101; ICCA

#### **E. 6**

novembre 1990 in re C./M.). Nel caso di specie, si è di fronte a quest'ultima eventualità: la convenuta ha in effetti contestato la procedura scelta dall'istante sia in sede di discussione orale, sia in sede conclusionale e ancora con l'appello adesivo, così che in base alla giurisprudenza appena evocata ne deve senz'altro discendere la dichiarativa di irricevibilità dell'istanza. 2. Si tratta ora di esaminare se la pronunciata irricevibilità dell'istanza abbia in concreto delle conseguenze per la ricevibilità della riconvenzionale proposta dalla convenuta. Il quesito deve essere risolto per l'affermativa. In effetti, se è vero che giusta l'art. 173 cpv. 5 CPC la riconvenzione rimane pendente anche quando la domanda principale diventa caduca, o è ritirata, è però altrettanto vero che la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di precisare che la nullità della petizione deve comportare la nullità di tutti gli atti successivi in quanto da essa dipendenti e perciò anche della riconvenzionale, la quale in effetti senza una valida azione principale non ha a sua volta possibilità di essere validamente introdotta ( Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 10 ad art. 173). Del resto il parziale accoglimento della riconvenzionale era in definitiva dovuto al fatto che il primo giudice -contrariamente alle desiderata della stessa convenuta (cfr. supra, consid. D)- non aveva posto in deduzione dai crediti spettanti a quest'ultima (fr. 1'081.25) la quota parte della tredicesima dovuta all'istante (riconosciuta dalla convenuta in ragione di almeno fr. 2'522.90, cfr. doc. 10), siccome da lui già presa in considerazione nell'ambito del giudizio sull'istanza oppure semplicemente per una svista, così che, dovendovisi rimediare, in ogni caso il credito effettivo di cui alla riconvenzionale si sarebbe ridotto a zero. 3. La richiesta con cui l'istante chiede che le spese per l'allestimento della perizia calligrafica di fr. 1'500.-- vengano poste a carico della controparte è per contro irricevibile: atteso che nella sentenza pretorile tale somma non era stata posta a suo carico, egli non ha subito alcun pregiudizio concreto e di conseguenza non è legittimato ad impugnare quel dispositivo (così in ICCA 28 aprile 1995 in re D. e D. SA/B. AG; cfr. pure Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 6 ad art. 307). 4. Da quanto precede si ha che l'appello adesivo deve essere integralmente accolto, mentre quello principale lo è unicamente in misura ridotta, il tutto ai sensi dei considerandi. Quanto alle spese ed alle ripetibili, si osserva che l'art. 343 cpv. 3 CO, ripreso a livello cantonale dall'art. 417 cpv. 1 lett. e 1. frase CPC, prescrive la gratuità delle controversie di cui all'art. 343 cpv. 2 CO: il principio della gratuità della procedura è dato in ogni grado di giurisdizione e vale anche per i litigi aventi per oggetto dei punti accessori della procedura, ad es. quello relativo all'eccezione -in casu, fondata- di incompetenza del giudice adito ( Brunner/Bühler/Waerber , op. cit., N.

## **E. 7**

ad art. 343 CO); per le ripetibili fa per contro stato la normativa cantonale (art. 417 cpv. 1 lett. e 3. frase CPC) e le stesse possono pertanto essere caricate alle parti in base alla rispettiva soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia: I. In accoglimento dell'appello (adesivo) 24 agosto 2000 della \_\_\_\_\_ e in parziale accoglimento dell'appello 26 luglio 2000 di \_\_\_\_\_ a, la sentenza 20 luglio 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata: 1. L'istanza è respinta in ordine. 2. Non si prelevano né tasse né spese. \_\_\_\_\_ verserà a \_\_\_\_\_ la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili. 3. La domanda riconvenzionale è respinta in ordine. 4. Non si prelevano né tasse né spese. \_\_\_\_\_ verserà a \_\_\_\_\_ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili. II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 150.-- per parti di ripetibili. III. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d'appello adesivo. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 300.-- a titolo di ripetibili. IV. Intimazione a: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.